

A.S.D. MAE' PIAVE

Piazza P. Gonzaga n. 1

32013 Longarone (BL)

STATUTO



Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati
nella seduta del 24.06.2024 in Soverzene (BL)

STATUTO

A.S.D. MAE' PIAVE

Piazza P. Gonzaga n.1 – 32013 Longarone (BL)

Art. 1. Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Maè-Piave” (d’ora in poi “Associazione”).

L’Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Longarone, Piazza P. Gonzaga n.1, Comune compreso nel territorio del Bacino di Pesca n. 6.

La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante ai sensi dell’articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Art. 2. Scopi, finalità e attività secondarie

1. L’Associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato, apolitico che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l’accesso alla qualifica di associato, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.

2. Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di associati, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pesca sportiva e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione

psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e tesserati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché:

- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi e invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- consentire prioritariamente ai propri associati ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri associati e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali degli associati e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;

- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri associati e dei tesserati
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive

dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 39/2021. L'Associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'Associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 39, e succ. mod. ed int.

11. L'Associazione è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

12. Il presente Statuto stabilisce i diritti e gli obblighi dell'Associazione e le forme di amministrazione. Non potrà in nessuna parte essere mutato senza l'assenso dell'Assemblea degli associati.

Art. 3. Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati come da art. 20.

Art. 4. Modalità d'adesione e quota associativa

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta che condividendo le finalità sociali che l'Associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il pari diritto all'elettorato attivo e passivo e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

2. Qualora subentrino motivi di contingentamento della pressione di pesca per la tutela faunistico-ambientale, l'Associazione viene garantita secondo il seguente ordine di priorità fino al conseguimento del numero massimo degli associati stabiliti:

- a) pescatori residenti nei Comuni compresi nel territorio del bacino in concessione;
- b) pescatori residenti in altri Comuni compresi nel territorio della provincia di Belluno;
- c) pescatori nativi od originari della provincia di Belluno;
- d) pescatori residenti nel restante territorio della Regione Veneto.

3. A parità di requisiti saranno preferiti coloro che ne cumulano più di uno secondo l'ordine indicato.
4. Per essere ammessi ad associato, è necessario compilare la domanda e sottoscriverla con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail e recapito telefonico;
 - b) versare la quota associativa;
 - c) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organismi sociali.
5. La domanda di ammissione viene deliberata dal Comitato Direttivo e comunicata all'aspirante Associato a mezzo di posta elettronica. Il Comitato Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo. La delibera di non ammissione viene comunicata all'aspirante associato per posta elettronica o lettera e deve essere motivata. Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'accettazione della domanda comporta l'acquisizione della qualifica di associato ed è seguita dall'iscrizione al libro degli associati. In caso di rinnovo dell'Associazione, il rilascio dei documenti di pesca è subordinato al versamento della quota associativa annuale.
6. L'iscrizione all'Associazione può essere rifiutata ai pescatori che nei tre anni precedenti abbiano subito sanzioni penali, amministrative o disciplinari, con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo per violazioni sulle norme della pesca.
7. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. La quota associativa non è trasmissibile a terzi.

Art. 5. Esclusione

1. Non possono far parte dell'Associazione, e se sono già associati vanno esclusi, coloro che:
 - a) siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio della pesca;
 - b) siano dichiarati "*indegni*" dal Collegio dei Probiviri.

Art. 6. Decadenza e recesso

1. La qualità di associato si intende acquisita a tempo indeterminato.
2. Il mancato pagamento annuale della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno determina l'automatica decadenza della qualifica di associato.
3. Ogni associato ha diritto di recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa già versata, o di parte di essa, qualunque ne sia il motivo.
4. La qualità di associato decade in caso di espulsione dell'associato ai sensi dell'art. 12, comma 11, lett. c) del presente Statuto.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, o via raccomandata o via posta elettronica.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto al punto 2 del presente articolo, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento.

All'associato decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di associato determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

Nel caso di decadenza di cui al punto 2 l'interessato può riproporre domanda di cui alla procedura dell'art. 4.

Art. 7. Associati e tesserati

1. Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dall'associato ordinario decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Comitato Direttivo. Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile.

2. Gli associati sono: ordinari o aggregati.

3. Sono associati ordinari coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati ordinari hanno diritto di voto e dovere di partecipare alla vita associativa e all'attività di gestione dell'Associazione.

4. Sono associati aggregati i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, possono partecipare alle assemblee con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

5. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e associati di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri associati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Art. 8. Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri senza discriminazione alcuna che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.
3. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. Gli associati sono tenuti a:
 - versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo;
 - partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
 - rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Comitato Direttivo;
 - osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
 - utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

Art. 9. Organi dell'Associazione

1. Sono Organi fondamentali dell'Associazione concessionaria:
 - il Presidente dell'Associazione;
 - il Vicepresidente;
 - il Segretario;
 - il Comitato Direttivo;
 - l'Assemblea degli associati;
 - l'Organo di Revisione.
2. È facoltà dell'Assemblea degli associati prevedere l'istituzione del Collegio dei Probiviri.

Art. 10. Durata degli organi

Il Presidente, il Comitato Direttivo e l'Organo di Revisione rimangono in carica per TRE anni successivi alla loro elezione.

Art. 11. Compiti e funzioni del Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati tra gli associati maggiorenni dell'Associazione.
2. Al Presidente spetta:
 - a) la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea degli associati;
 - c) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - d) partecipare in rappresentanza dell'Associazione negli organi istituzionali previsti dalla vigente legislazione sulla pesca.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.
4. Le dimissioni del Presidente comportano l'immediato scioglimento di diritto del Comitato Direttivo. In tal caso spetta al Presidente dimissionario convocare l'Assemblea degli associati entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti del Comitato Direttivo. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta degli associati.

Art. 12. Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da n. 11 componenti, in rappresentanza di ciascuno dei Comuni che fanno parte del territorio del bacino di Pesca n. 6 (Con 5 rappresentanti per il comune di Longarone, 3 per Val di Zoldo, 1 per Ospitale di Cadore, Soverzene e Zoppè di Cadore – Qualora qualche Comune non presentasse candidature le stesse verranno assorbite da altri Comuni), eletti direttamente dall'Assemblea degli associati ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne fa parte come ulteriore componente di diritto.
2. Il Comitato Direttivo, al suo interno, elegge il Vicepresidente.
3. Sono compiti del Comitato Direttivo:
 - a) attuare la gestione tecnica e amministrativa dell'Associazione;
 - b) informare l'Assemblea degli associati sull'andamento complessivo della gestione tecnica ed amministrativa della concessione;
 - c) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto, sulla base di uno schema predisposto dalla Provincia, da presentare all'Assemblea degli associati;
 - d) provvedere all'eventuale assunzione di dipendenti, determinandone anche la relativa retribuzione;
 - e) provvedere all'assegnazione degli incarichi di guardiapesca all'interno delle acque del bacino;
 - f) determinare la quota associativa annuale e la eventuale quota associativa di nuova iscrizione, che può essere di importo superiore rispetto alla quota associativa annuale;
 - g) fissare l'importo per il rilascio dei permessi di pesca entro il limite massimo stabilito dall'Amministrazione provinciale;

h) assumere le eventuali determinazioni previste dall'art. 31 del regolamento provinciale per l'esercizio della pesca, nonché le eventuali restrizioni previste dall'art. 18 delle "Disposizioni integrative ed attuative del regolamento regionale n° 1 del 3 gennaio 2023";

i) provvedere a presentare all'Assemblea degli associati le proposte di modifica dello Statuto;

l) provvedere allo svolgimento di tutti i compiti non espressamente assegnati ad altri organi sociali;

m) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione.

5. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.

6. La convocazione avviene secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e viene portata a conoscenza dei suoi componenti e dell'Organo di Revisione con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

7. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

8. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo spetta al Vicepresidente la gestione dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento delle nuove elezioni.

Il Comitato Direttivo decade, oltre che per decadenza del Presidente, in caso di:

- dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti

- per mancata approvazione del rendiconto economico - finanziario di esercizio da parte dell'Assemblea.

In tali ipotesi spetta al Presidente in regime di prorogatio la gestione dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento delle nuove elezioni.

Il Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente ed in subordine il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione

9. Per ogni seduta del Comitato dovrà essere redatto apposito verbale da parte del segretario il quale provvederà ad apporvi in calce la propria firma unitamente a quella del Presidente. I verbali dovranno essere custoditi presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione, oltre che dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Amministrazione provinciale, anche di tutti gli associati nel caso in cui ne venga richiesta la visione. I verbali delle sedute dovranno essere redatti in ordine cronologico e numerati pagina per pagina.

10. Il Comitato Direttivo può altresì in caso d'urgenza adottare le decisioni di cui all'art. 14, comma 3, lett. b), c) e d) spettanti all'Assemblea degli associati, la quale dovrà essere convocata in via straordinaria entro 60 giorni. Le decisioni assunte dal Comitato Direttivo dovranno quindi essere ratificate dalla maggioranza relativa dei voti degli associati presenti in Assemblea al momento della votazione stessa.

11. Compete altresì al Comitato Direttivo l'erogazione delle sanzioni disciplinari. In tal caso, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione, le violazioni da parte degli associati delle norme di legge, e/o di quelle regolamentari e/o di quelle statutarie, nonché eventualmente di quelle di comportamento, possono comportare a carico degli associati l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;

- b) sospensione dalla qualità di associato;

- c) espulsione.

- La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni.
- La sospensione consiste nella temporanea privazione dell'esercizio della pesca e dei diritti connessi alla qualità di associato per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 3 anni. La sospensione viene inflitta per gravi violazioni delle norme che disciplinano l'esercizio della pesca, ovvero per gravi inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di associato, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi che abbiano comportato l'irrogazione della censura. Durante il periodo di sospensione, all'associato potrà essere rifiutato il rilascio di permessi temporanei di pesca.
- L'espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi che abbiano comportato un danno al patrimonio faunistico delle acque e/o all'ambiente, ovvero per gravissime inadempienze alle norme di comportamento ed agli obblighi connessi alla qualità di associato, ovvero a seguito della irrogazione di almeno tre provvedimenti di sospensione.

12. I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di associato da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
- e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del Coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Art. 13. Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.
2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli associati e la gestione contabile dell'Associazione. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea degli associati, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

Art. 14. L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione o della società e rappresenta la totalità degli associati, i quali, anche se assenti o dissenzienti, sono vincolati alle decisioni dell'organo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

3. L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente, ed i componenti del Comitato Direttivo, dell'Organo di Revisione e dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- b) approva il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo, predisposti dal Comitato Direttivo;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Comitato Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

4. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente una volta all'anno entro il 28 febbraio. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto degli associati o dall'Organo di Revisione.

5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante avviso di convocazione inviato agli associati utilizzando anche la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nella medesima Provincia. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea degli associati.

6. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi; l'elezione degli organi di norma a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto tramite delega. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore al 50 per cento più uno dei voti espressi.

7. Le decisioni dell'Assemblea degli associati vengono verbalizzate dal Segretario, sottoscritte dallo stesso e dal Presidente e vengono conservate nel registro delle deliberazioni dell'Associazione che dovrà essere custodito presso la sede dell'Associazione e messo a disposizione, oltre che dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Amministrazione Provinciale, anche di tutti gli associati nel caso in cui ne venga richiesta la visione. I verbali delle sedute dovranno essere redatti in ordine cronologico e numerati pagina per pagina.

Art. 15. Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea degli associati, tra coloro che siano in possesso dei requisiti. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

2. All'Organo di Revisione spetta:

- a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
- b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
- c) il controllo sull'attività e sui movimenti di cassa.

3. L'Organo di Revisione può partecipare alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea degli associati, senza diritto di voto.

4. In qualsiasi momento l'Organo di Revisione può procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Qualora l'Organo di Revisione accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura provinciale competente in materia ittica.

Art. 16. Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, qualora istituito, è nominato dall'Assemblea degli associati, dura in carica TRE anni ed è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Non sono eleggibili, e se eletti decadono, i componenti degli Organi dell'Associazione di cui all'art. 9 comma 1, nonché i loro parenti e affini entro il terzo grado.

3. I componenti del Collegio dei Proviviri possono essere rieletti.

4. Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il Presidente.

5. Compete al Collegio dei Proviviri la decisione su tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla costituzione ed al mantenimento del rapporto associativo, nonché alla risoluzione delle controversie insorte tra gli associati in materia di esercizio della pesca. In ogni caso i componenti del Collegio giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile, da adottarsi previa audizione delle parti.

6. Spetta altresì al Collegio dei Proviviri l'interpretazione autentica dello Statuto.

Art. 17. Risorse economiche – Fondo Comune

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito a titolo esemplificativo da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione ed eventuali fondi di riserva costituiti per le eccedenze di bilancio, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Comitato Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

2. Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote d'iscrizione, dalle quote associative annuali e dai proventi dei permessi di pesca e dai corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) entrate da riscossione degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico di cui all'art. 6 comma 6 del Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca.
- d) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 18. Esercizio sociale, rendiconto economico finanziario e bilancio preventivo

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto economico e il bilancio preventivo sono predisposti dal Comitato Direttivo e sono messi a disposizione dell'Organo di Revisione per la valutazione e la redazione delle relazioni di cui all'art. 15.

3. Il rendiconto economico e il bilancio preventivo devono essere presentati all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

3 Il rendiconto economico e il bilancio preventivo dovranno essere redatti sullo schema fornito dall'Amministrazione Provinciale di Belluno.

Art. 19. Divieto di distribuire utili

È vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvo disposizioni di legge. Gli eventuali avanzi di amministrazione sono utilizzati per il raggiungimento di obiettivi di tutela faunistico-ambientale.

Art. 20. Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ai fini sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori od un Liquidatore unico. Per la nomina di ciascun membro del Collegio o del Liquidatore unico è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 21. Scioglimento dell'Associazione

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 22. Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L'Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.

A tali fini, l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Articolo 23. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Soverzene, 24.06.2024

Il Segretario
(Adriano Padrin)

Il Presidente
(Endi Mussoi)